

Oggetto: Parere modifica Piano dei fabbisogni 2025-2027

L'Organo di revisione nella persona del Dott Elso Rei nominato con deliberazione n°. 10 del 28/03/2025 per il triennio 2025-2028

Ricevuta la proposta di modifica del PIAO 2025/2027, sezione "Organizzazione e risorse umane" per la comprovata necessità di assumere a tempo pieno ed indeterminato un funzionario amministrativo contabile da assegnare all' ufficio finanziario;

Visto

- il PIAO del Comune di Borutta approvato con con deliberazione n. 7 del 02.04.2025;
- la modifica apportata con deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 15.04.2025;
- la documentazione prodotta a supporto della proposta di delibera della Giunta Comunale avente oggetto "Modifica del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Sezione "Organizzazione e risorse umane" per previsione nuova assunzione";

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi. a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio. ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - a) (Riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile - abrogato con DL. n. 133/2016 art. 16);
 - b) Razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratiche-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di riduzione e l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - c) Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali ';
- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, "in caso. di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E ' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino "come elusivi della presente disposizione";
- l'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006, che stabilisce, per gli enti non soggetti al patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP,

con esclusione degli oneri relativi agli arretrati contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;

- l'art. 7 del Decreto 17 marzo 2020 che prevede che la maggior spesa di personale a tempo indeterminato, consentito dall'applicazione del Decreto, non rileva ai fini del rispetto della spesa prevista all'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 296/2006;
- l'art. 1, comma 221, della L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) prevede che gli enti devono effettuare la "ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti", nonché il "riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;
- il Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno del 17 marzo 2020, adottato in esecuzione al succitato art. 33 del D.L. 34/2019, con il quale si prevede, al fine di definire le possibilità assunzionali degli enti, che i comuni sono articolati per 'dimensioni' demografiche e sono suddivisi in gruppi a seconda della dimensione demografica e del rapporto tra spesa del personale dell'ultimo consuntivo approvato (senza alcuna deroga) ed entrate correnti degli ultimi tre consuntivi approvati al netto del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità del bilancio preventivo dell'ultimo anno in cui è stato approvato il consuntivo;
- il Decreto dei Ministri per la Pubblica Amministrazione, l'Economia e Finanze e dell'Interno suddetto prevede che gli enti locali possano assumere personale fermo restando il rispetto dell'equilibrio pluriennale asseverato dall'organo di revisione;

Preso atto che

- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;
- gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24/06/2022 n. 81 stabiliscono, in particolare, che negli enti con più di cinquanta dipendenti, il piano dei fabbisogni di cui all'articolo 6, commi 1, del D.Lgs. 165/2001 è soppresso in quanto assorbito nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO);
- che nella summenzionata sezione 3.3 del PIAO si rileva che viene prevista una assunzione per fine 2025 o inizio 2026 di un funzionario amministrativo contabile a tempo pieno ex cat. D e che la stessa assunzione risulta in sostituzione del precedente funzionario a contratto Angela Pala, non risultando quindi eccedenze ;

Dato atto che:

- con Delibera n. 6 del 26/01/2024 è stato approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e con Delibera n. 7 del 14/02/2025 è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

- la riprogrammazione proposta con il provvedimento in esame è improntata al rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 562, della Legge n. 296/2006 nonché delle capacità assunzionali previste nel Decreto 17 marzo 2020;
- la modifica per assunzione di nuovo dipendente consiste e prosegue nell'unico scopo di sostituire del personale assente / cessato e non comporta maggiori oneri finanziari per l'ente;

Preso inoltre atto

del prospetto e parere espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari Angela Pala "RISPETTO DEL LIMITE DI SPESA 2008 – enti non soggetti al patto", sottoscritto dalla Responsabile del Servizio Finanziario, dal quale risultano:

totale spese di personale (macroaggregati 101, 102, 103 e segreteria convenzionata):

anno 2008 (media 2011/2013): € 300.308,41;
anno 2025 (previsione): € 179.224,73;
anno 2026 (previsione): € 219.328,04;
anno 2027 (previsione): € 219.328,04;

componenti escluse dal limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, L. 296/2006 (B):

anno 2008: € 36.025,18;
anno 2025: € 23.068,47 (arretrati contrattuali + oneri fino al 2024);
anni 2026-2027: € 26.783,53 (arretrati contrattuali + oneri dal 2026);

componenti assoggettate al limite di spesa A-B-C:

anno 2008 (limite di riferimento ricalcolato): € 264.283,23;
anno 2025 (previsione): € 156.156,26;
anno 2026 (previsione): € 192.544,51;
anno 2027 (previsione): € 192.544,51;

che l'ente ha provveduto al ricalcolo del limite di spesa 2008, che si attesta a € 264.283,23 (in luogo di € 258.591,32 indicati in precedenti atti), al fine di garantire l'omogeneità di calcolo, sulla base dei dati desunti dal gestionale stipendi;

Rilevato che

- per ciascuno degli anni 2025-2027 la spesa di personale assoggettata al limite (A-B-C) risulta inferiore al valore di riferimento 2008 pari a € 264.283,23, con un margine rispettivamente di circa € 108.000, € 71.700 e € 71.700;
- anche considerando possibili variazioni in corso d'esercizio, i valori programmati si collocano in una fascia di sicurezza tale da non far presagire, allo stato, il superamento del limite di cui all'art. 1, commi 557-quater e 562, L. 296/2006;
- la rimodulazione del fabbisogno mediante aggiornamento della capacità assunzionale non determina, sulla base dei dati trasmessi, né il superamento del limite di spesa 2008 né l'avvicinamento al valore soglia di cui al D.M. 17/03/2020;

Osserva tuttavia che, in un'ottica prudenziale

il mantenimento del rispetto dei limiti di spesa dipenderà dalla stabilità delle entrate correnti e dal controllo delle restanti componenti della spesa di personale (progressioni, straordinari, incentivi, ecc.), che possono incidere sia sul limite 2008 sia sul rapporto con le entrate correnti;

VERIFICATO che

- la programmazione triennale del fabbisogno di personale, come modificata, risulta improntata al rispetto dei principi di contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 e seguenti, L. 296/2006;
- i prospetti trasmessi attestano il rispetto del limite di spesa 2008 per gli anni 2025-2027, con spesa assoggettata inferiore al valore di riferimento ricalcolato pari a € 264.283,23;
- non emergono, dalla documentazione trasmessa, profili di incompatibilità con gli equilibri di bilancio né violazioni dei limiti derivanti dalle vigenti norme di finanza pubblica;

ASSEVERA

- il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in relazione alla modifica del Piano dei fabbisogni di personale 2025/2027 derivante dall'adeguamento della capacità assunzionale alle risultanze del rendiconto 2024;
- il rispetto, per gli anni 2025-2027, del limite di spesa di personale ex art. 1, commi 557-quater e 562, L. 296/2006, alla luce del ricalcolo del valore di riferimento 2008 operato dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Pertanto

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di modifica del Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2025/2027, come inserita nella apposita sezione del PIAO 2025/2027, fermo restando l'obbligo dell'ente di monitorare costantemente l'andamento della spesa di personale rispetto sia al limite di spesa 2008 che al valore soglia del rapporto spesa personale/entrate correnti ai sensi del D.M. 17/03/2020.

Raccomanda che ogni futura variazione del PIAO o del bilancio che incida sulla spesa di personale sia accompagnata da un aggiornato quadro di verifica dei suddetti limiti, in modo da preservare nel tempo la sostenibilità economico-finanziaria dell'ente.

Sassari 24/11/2025

Il Revisore

Dott. Elso Rei